

STATUTO

CASTELVECCHIO SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: FABRIANO AN VIA DELLE
FONTANELLE 65/B

Numero REA: AN - 158871

Codice fiscale: 02068650429

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 17-03-2021 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "B"
all'atto del 26-2-2021,
rep. 12388 / 6790

NORME SUL FUNZIONAMENTO DELLA COOPERATIVA "CASTELVECCHIO SERVICE Società Cooperativa Sociale"

Articolo Uno - (Denominazione)

È costituita, ai sensi della Legge 8 novembre 1991 n° 381 e del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 112 e successive integrazioni e modificazioni, una società cooperativa, denominata **"CASTELVECCHIO SERVICE Società Cooperativa Sociale"**.

Articolo Due - (Sede)

La sede della società è posta nel Comune di Fabriano (AN).

Gli amministratori hanno facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative quali succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopraindicato.

Spetta invece all'assemblea dei soci deliberare la istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato.

Articolo Tre - (Durata)

La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemila cinquanta), salvo proroga o anticipato scioglimento da parte dell'assemblea dei soci.

Articolo Quattro - (Scopo)

La Cooperativa si propone di perseguire, in modo continuativo e senza fini di lucro, l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi e delle attività, ai sensi dell'articolo 1, lettera a) e art. 1 lett. b), della Legge 381/91, nonché le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 112

I soci intendono ottenere, attraverso la gestione in forma associata, continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali. Conseguentemente, la tutela dei soci lavoratori viene esercitata dalla cooperativa e dalle associazioni di rappresentanza, nell'ambito delle leggi in materia e dei regolamenti interni.

La Cooperativa deve essere retta e disciplinata dai principi delle mutualità senza scopo di lucro.

I soci della Cooperativa:

- a) concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione della impresa;
- b) partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
- c) contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;
- d) mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata, o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla Legge, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana.

La cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi non soci.

Articolo Cinque - (Oggetto sociale)

La società, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci, ha per oggetto le attività previste dall'articolo 1, lettera a) e lettera b), della Legge 381/91 così come integrate dall'articolo 17, comma 1, del D.Lgs 112/2017, incluse le attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c), d), l), e p), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112 recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1,

comma 2, lettera c), della Legge 6 giugno 2016, n. 106 appresso elencate:

- Servizi socio sanitari ed educativi;
- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della Legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, ed interventi, servizi e prestazioni di cui alla Legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, e di cui alla Legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- interventi e prestazioni sanitarie;
- prestazioni socio-sanitarie di cui al DPCM 14 febbraio 2001 e successive modificazioni;
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della Legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della povertà educativa;
- servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'art 2. comma 4 DLGS 112/2017".

In particolare la cooperativa svolge le seguenti attività

- Ai sensi dell'art.1 comma 1 lett. a) Legge 381/1991:

1. Svolgimento di servizi rivolti a disabili, minori ed adulti, come: comunità alloggio, comunità socio educativa riabilitativa, residenze protette, centri socio educativi riabilitativi diurni; comunità familiari; comunità educative; comunità di pronta accoglienza; comunità alloggio per adolescenti; asili nido e/o nidi di infanzia; centri per l'infanzia; scuole materne; centri estivi e centri ricreativi; centri di aggregazione per bambini, bambine e adolescenti; spazi per bambini e per famiglie;
2. Svolgimento di servizi rivolti a disabili, minori ed adulti di carattere territoriale come: servizi domiciliari di sostegno alle funzioni educative familiari; servizi educativi ed assistenziali scolastici e/o domiciliari; servizio di dopo scuola a bambini nell'età prescolare e scolare; servizi educativi ed assistenziali domiciliari tendenti a promuovere l'integrazione sociale e lavorativa; servizi presso soggiorni climatici; servizi di trasporto;
3. Svolgimento di servizi rivolti ad anziani come: comunità alloggio; case albergo; case di riposo; residenze protette; centri diurni servizi di assistenza domiciliare e di base; servizi di assistenza tutelare; servizi di assistenza domiciliare integrata; servizi di assistenza anche tutelare presso soggiorni climatici; servizi di trasporto; servizi di animazione e di sostegno tendenti a promuovere l'integrazione sociale
4. ottenere incarichi e finanziamenti finalizzati alla esecuzione di progetti di ricerca scientifica e/o di formazione continua e superiore di tipo professionale, compresa la formazione post obbligo formativo, la istruzione formazione tecnica superiore prevista dalla Legge 144/99 art.69, alta formazione relativa ad interventi all'interno e successivi ai cicli universitari.
5. svolgere attività di trasporto a domicilio a favore di soggetti portatori di handicap, anziani e minori.

Ai sensi dell'art.1 comma 1 lett. b) Legge 381/1991, la cooperativa, potrà svolgere attività diverse da quelle elencate sopra, finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate di cui all'art.4 L.381/1991:

1. realizzazione e sviluppo di attività commerciali, produttive, agricole e di servizi finalizzate al conseguimento degli scopi sociali
2. produzione, trasformazione, somministrazione e la vendita di prodotti alimentari, agricoli e di consumo propri e per conto di terzi
3. trasformazione e vendita di materie prime e semilavorati
4. apertura di punti vendita occasionali o permanenti, quali negozi al dettaglio, nei quali vendere o commercializzare quanto prodotto in proprio o per conto di terzi, con scopo ergo-terapeutico, riabilitativo, educativo e formativo per l'integrazione delle persone in stato di bisogno
5. servizi di pulizia, di mensa e catering, manutenzione del verde presso strutture residenziali e semi residenziali pubbliche e private oltre che presso domicili privati

6. attività di produzione, lavorazione e commercializzazione di manufatti in genere sia in conto proprio che in conto terzi
7. svolgimento di qualunque altra attività connessa ed affine con le precedenti.

I servizi e le attività sopra indicate sono svolti in forma correlata e coordinata per l'efficace raggiungimento delle finalità attribuite alle cooperative sociali e pertanto, con il necessario collegamento funzionale con le attività di cui all'art.1. comma 1 lett. a) L.381/91.

Ai fini della corretta applicazione delle agevolazioni concesse dalla vigente normativa, la organizzazione amministrativa della cooperativa è tale da consentire la netta separazione delle gestioni relative alle attività esercitate di cui alle lettere a) e b) dell'art. 1 comma 1 L.381/1991

La Cooperativa potrà, inoltre, compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali; potrà assumere interessenze e partecipazioni in altre imprese sotto qualsiasi forma costituite, anche con la qualifica di impresa sociale, consorzi e associazioni, a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato. La cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545-septies del codice civile.

La cooperativa si propone inoltre di stimolare lo spirito della previdenza e di risparmio dei soci istituendo una sezione di attività, disciplinata da appositi regolamenti, per la raccolta dei prestiti, limitata ai soci ed effettuata esclusivamente al fine del conseguimento dell'oggetto sociale.

La società non potrà esercitare attività di raccolta del risparmio nei confronti del pubblico, sotto nessuna forma.

Articolo Sei - (Soci)

Il numero dei soci è illimitato: non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono essere soci tutte le persone aventi capacità di agire, ed in particolare coloro che intendono collaborare al raggiungimento dei fini sociali:

- mediante il conferimento di prestazioni lavorative onerose (soci ordinari);
- mediante il conferimento di prestazioni lavorative rese nel rispetto delle capacità psichiche e fisiche da parte di persone definite dall'art.4 L.381/91 e s.m.i (persone svantaggiate)
- mediante il conferimento di prestazioni lavorative gratuite (soci volontari).

Possono altresì essere ammessi come soci anche elementi tecnici ed amministrativi, in numero strettamente necessario al buon funzionamento della Cooperativa e comunque mai superiore ai limiti stabiliti dalla Legge.

Possono essere soci anche enti e persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

I soci volontari sono iscritti in una apposita sezione del libro dei soci; il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci; ai soci volontari si applicano le disposizioni previste dall'articolo 2 della Legge 8.11.1991, n. 381.

Non possono in ogni caso divenire soci quanti esercitano in proprio attività identiche, affini o comunque in concorrenza con quella della cooperativa.

Articolo Sette - (Ammissione soci)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all' organo amministrativo domanda scritta, con i seguenti dati ed elementi:

- a) cognome e nome, luogo, data di nascita e domicilio;
- b) indicazione in merito alla propria disponibilità a conferire prestazioni lavorative dietro compenso oppure gratuitamente;
- c) indicazione in merito alla propria disponibilità a fruire dei servizi offerti dalla cooperativa;
- d) il numero delle quote che intende sottoscrivere il cui complessivo ammontare, al valore nominale, non dovrà comunque essere inferiore al limite minimo fissato dallo statuto né superare il limite massimo fissato

dalla Legge;

e) dichiarazione di attenersi al presente Statuto, ai Regolamenti ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Sociali.

L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'articolo 6 (sei) e l'inesistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 9 (nove), delibera sulla domanda.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e sarà annotata nel libro dei soci.

In caso di rigetto della domanda d'ammissione, il consiglio di amministrazione deve motivare entro sessanta giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato. Gli amministratori devono riferire annualmente nella relazione al bilancio i criteri usati nella deliberazione di ammissione dei nuovi soci.

Articolo Otto - (Quote)

Tutti i soci dovranno versare il sovrapprezzo (di cui al successivo punto c), se così deliberato e nella misura stabilita dall'assemblea dei soci.

Di conseguenza sono obbligati:

- a) al versamento delle quote sottoscritte con le modalità e nei termini previsti dal successivo articolo 24;
 - b) all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi sociali;
 - c) al versamento del sovrapprezzo determinato dall'assemblea dei soci ai sensi dell'articolo 2528 Codice Civile.
 - d) a mettere a disposizione le loro capacità professionali e il loro lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato e ferme restando le esigenze della cooperativa
- Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci.

Articolo Nove - (Divieto di concorrenza)

È fatto divieto ai soci cooperatori di aderire contemporaneamente ad altre cooperative che perseguono identici scopi sociali.

È fatto divieto al socio cooperatore di esercitare, individualmente o in forma associata o societaria, attività concorrenziale a quelle esercitate dalla Cooperativa.

È altresì vietato al socio cooperatore di prestare attività lavorativa come dipendente, consulente o in qualsiasi altra forma, con o senza vincoli di subordinazione, con o senza retribuzione, sino alla cessazione del rapporto sociale, a favore di cooperative, imprese o committenti che svolgono attività concorrenti, salvo autorizzazione da parte dell'organo amministrativo.

Articolo Dieci - (Perdita qualifica di socio)

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, per causa di morte o scioglimento della persona giuridica socia.

Articolo undici - (Recesso del socio)

Il socio cooperatore può recedere dalla società nei casi previsti dalla Legge, nonché ove abbia perduto i requisiti per l'ammissione, o in caso di inabilitazione al lavoro.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società e gli amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni. Ove non sussistano i presupposti per il recesso, individuati dalla legge o dal presente statuto, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio mediante raccomandata A/R o raccomandata a mani con ricevuta.

Il socio, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può attivare la procedura arbitrale di cui all'articolo 39

Il recesso, a tutti gli effetti, si perfeziona con la comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

I rapporti mutualistici del socio receduto con la società, proseguono ed il recesso ha effetto, a questi fini, con la chiusura dell'esercizio in corso, ove il recesso venga perfezionato e comunicato tre mesi prima della chiusura, ovvero dalla chiusura dell'esercizio successivo in caso contrario.

Articolo Dodici - (Esclusione del socio)

L'esclusione sarà deliberata dall'organo amministrativo nei confronti del socio:

- a) che commetta gravi inadempimenti delle obbligazioni derivanti dalla Legge o dal contratto sociale, dai regolamenti, ove esistenti, o dal rapporto mutualistico;
- b) per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società;
- c) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle quote sociali sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la cooperativa, previa intimazione al pagamento da parte dell'organo amministrativo.
- d) nei casi previsti dagli articoli 2286 e 2288 primo comma del codice civile;
- e) che fomenti dissidi e disordini di qualunque natura tra i soci;
- f) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati la cui gravità renda non perseguibile il rapporto sociale;
- g) che arrechi gravi danni, anche morali, alla cooperativa anche ledendone, in qualsiasi modo, l'immagine pubblica;
- h) che violi il divieto di concorrenza previsto dall'art.9,
- i) il cui rapporto di lavoro si sia risolto per licenziamento, risoluzione consensuale o dimissioni;
- l) il cui rapporto di lavoro autonomo o in qualsiasi altra forma non subordinata si sia risolto o sia comunque venuto a cessare;
- m) che, senza giustificato motivo, si rifiuti, benché formalmente invitato, di partecipare alle attività della cooperativa o di rendere le prestazioni ad esso richieste nell'ambito del rapporto sociale;
- n) che faccia uso di sostanze stupefacenti e/o psicotrope di ogni forma e genere o abusi di alcool.

L'esclusione del socio determina automaticamente la cessazione dei rapporti mutualistici e diventa operante, limitatamente al socio, dall'annotazione nel libro dei soci. In caso di opposizione l'annotazione dovrà essere effettuata solo dopo l'esaurimento del procedimento di opposizione.

Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono essere comunicate al socio destinatario mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o mediante raccomandata a mano con rispettiva ricevuta.

Contro la deliberazione di esclusione il socio, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, può attivare la procedura arbitrale di cui all'articolo 39.

Articolo Tredici - (Rimborso del capitale sociale)

I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto di richiedere il rimborso del capitale sociale da essi effettivamente versato, decurtato delle perdite imputabili al capitale, in proporzione alle quote possedute. La liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio, nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo.

Il diritto al rimborso, salvo il diritto di ritenzione spettante alla cooperativa fino alla concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido ed esigibile, si matura allo scadere dei centottanta giorni successivi alla approvazione del bilancio.

In ogni caso il Consiglio di Amministrazione potrà, quando a suo insindacabile giudizio vi sia motivo di garantire la società ed i soci, dilazionare il rimborso fino a cinque anni dall'approvazione del suddetto bilancio, in più rate con la corresponsione dei relativi interessi legali.

Articolo Quattordici - (Rimborso Mortis causa)

In caso di morte del socio il diritto degli eredi al rimborso della quota da lui effettivamente versate si matura, nella misura e con le modalità previste nel precedente articolo 13, allo scadere dei centottanta giorni successivi all'approvazione del bilancio dell'esercizio nel corso del quale si sia verificata la morte.

Articolo Quindici - (Modalità di rimborso capitale soci uscenti)

I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio defunto, dovranno richiedere in forma scritta il rimborso entro e non oltre cinque anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, è diventato operativo.

Gli eredi del socio defunto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione della quota, idonea documentazione ed atto notorio, o dichiarazione sostitutiva comprovanti che essi sono gli aventi diritto alla

riscossione e la nomina di un unico delegato alla riscossione medesima.

Articolo Sedici - (Quote non rimborsate)

Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto saranno devolute al fondo di riserva legale. Entro un anno dalla cessazione il socio risponde verso la società per il pagamento dei conferimenti non versati. Il socio inoltre dovrà rimborsare quanto ricevuto per la liquidazione della quota, ove entro lo stesso termine venga dichiarato lo stato di insolvenza della società.

Articolo Diciassette - (Rapporti mutualistici)

Nei rapporti mutualistici sarà rispettato tra i soci il principio della parità di trattamento. Ai fini del trattamento economico dei soci lavoratori si applica il rapporto concernente le differenze retributive tra i lavoratori di cui all'articolo 13 del D.Lgs 112/2017.

Per i soci aventi rapporti di lavoro differenti da quello di lavoro subordinato, il trattamento complessivo dei soci sarà proporzionato alla qualità e quantità del lavoro prestato e, comunque, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, non inferiore ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe.

In presenza di ragioni di mercato, produttive ed organizzative che non consentano l'utilizzo in tutto o in parte dei soci lavoratori, il consiglio di amministrazione potrà deliberare la sospensione e/o la riduzione della prestazione lavorativa del socio. L'eventuale periodo di inattività sarà considerato, ai fini normativi ed economici periodo neutro a tutti gli effetti

Articolo Diciotto - (Soci sovventori)

Ferme restando le disposizioni previste nelle presenti norme, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'articolo 4 della Legge 31.01.92 n. 59.

Articolo Diciannove - (Conferimento e quote dei soci sovventori)

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote trasferibili del valore di euro 500,00 (cinquecento) ciascuna.

Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di quote pari a dieci.

Articolo Venti - (Alienazione delle quote dei soci sovventori)

Salvo che sia diversamente disposto dalla decisione dei soci in occasione della emissione delle quote, le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di Amministrazione sul nominativo del cessionario.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio sovventore che intende trasferire le quote, gli Amministratori provvederanno ad indicarne altro soggetto gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare al Consiglio di Amministrazione il proposto acquirente e gli Amministratori devono pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, sul gradimento o meno dell'acquirente e, nel caso, comunicare il soggetto di gradimento

Articolo Ventuno - (Deliberazione di emissione)

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con decisione dei soci che devono stabilire:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dal Consiglio di Amministrazione, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle quote che siano anche soci cooperatori, spettano da uno a cinque voti, in relazione all'ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati dalla decisione dei soci al momento della emissione.

I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per

Legge e il numero di voti da essi portati.

Qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci ordinari.

La decisione dei soci stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini dell'emissione dei titoli.

Articolo Ventidue - (Recesso dei soci sovventori)

Oltre che nei casi previsti dall'articolo 2437 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dalla decisione dei soci in sede di emissione delle quote a norma del precedente articolo.

Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

Articolo Ventitré - (Patrimonio sociale)

Il patrimonio della società è costituito:

- a) dal capitale sociale che è variabile e formato da un numero illimitato di quote, ciascuna di valore nominale di euro 25,82 (venticinque ed ottantadue centesimi); il numero minimo delle quote iniziali da sottoscrivere non potrà essere inferiore a 20 (venti); nessun socio potrà possedere un numero di quote tali il cui complessivo valore superi i massimi stabiliti dalla Legge;
- b) dalla riserva legale formata con le quote degli avanzi di gestione, e dalle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci defunti;
- c) dalla riserva straordinaria;
- d) dalla eventuale riserva per sovrapprezzo quote;
- e) da ogni altra riserva costituita e/o prevista dalla Legge;
- f) da qualunque liberalità, contributi pubblici, donazioni e lasciti in genere che dovessero pervenire alla cooperativa per essere impiegate al fine del raggiungimento degli scopi sociali.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio.

Le riserve non possono mai essere ripartite tra i soci, né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento.

Articolo Ventiquattro - (Capitale sociale)

Il capitale sociale sottoscritto in denaro potrà essere versato in una soluzione o ratealmente e più precisamente:

- a) almeno il 5% (cinque percento) all'atto della sottoscrizione;
- b) il restante nei termini da stabilirsi dall'organo amministrativo.

Il capitale sociale può essere costituito anche mediante conferimenti di beni in natura e di crediti: per le modalità di conferimento si applicano le disposizioni in materia previste dal codice civile. Le quote detenute dai soci non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli, né essere cedute senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo ai sensi dell'art. 2530 del c.c. e con le modalità previste nel medesimo articolo.

Articolo Venticinque - (Bilancio e destinazione risultato di esercizio)

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi tutti con criteri di oculata prudenza ed applicando le norme legali nonché, qualora obbligatoria, redigendo la relazione al bilancio nella quale dovranno essere specificatamente indicati i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi mutualistici e statutari in conformità con il carattere cooperativo della società, nonché quanto altro richiesto dalla Legge e dal presente statuto. L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione dei residui annuali al netto di tutte le spese e costi pagati o a pagare, compresi gli ammortamenti e le somme eventualmente dovute ai soci per adeguare il trattamento economico.

Nel caso di residui passivi l'Assemblea delibera sulla copertura delle perdite.

Gli avanzi di gestione risultanti dal bilancio saranno così destinati;

- a) non meno della percentuale prevista dal Codice Civile al fondo di riserva legale;

b) il 3% (tre percento) alla costituzione e all'incremento del fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;

c) nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, nel limite massimo previsto dall'articolo 2545-quinquies; in alternativa, l'organo amministrativo potrà acquistare o rimborsare quote della società con le modalità previste all'art. 2529 del cod. civile;

L'assemblea può sempre deliberare che la totalità degli utili, fatto salvo solo quanto indicato alla lettera b), venga devoluta al fondo di riserva di cui alla lettera a).

Articolo Ventisei - (Ristorni)

Il criterio di imputazione delle somme che la cooperativa potrà attribuire ai soci a titolo di ristorni, nel limite massimo previsto dall'articolo 2545-quinquies, sarà determinato dalla media ponderata delle percentuali relative alle prestazioni ed agli apporti effettuati dai soci nella società, nonché alle acquisizioni effettuate dai soci nella società. Alla chiusura dell'esercizio sociale, sulla scorta delle risultanze di bilancio, la società rileverà la percentuale dei ristorni da attribuire ai soci sulla scorta della percentuale delle transazioni operate con i soci rispetto a quelle totali.

Accertati i ristorni la società potrà deliberare in alternativa:

- 1) di distribuirli in denaro o in natura;
- 2) di distribuirli mediante aumento proporzionale delle quote possedute

Articolo Ventisette - (Organo sociali)

Sono organi della società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) L'Organo di Controllo e/o Revisore, nei casi in cui la Legge lo preveda obbligatorio oppure quando l'assemblea deliberi la sua nomina nonostante la non obbligatorietà.

Articolo Ventotto - (Convocazione assemblea dei soci)

La convocazione dell'assemblea, da farsi dall'organo amministrativo, deve effettuarsi mediante avviso, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove ma sempre in Italia), la data della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima, da trasmettersi a mezzo raccomandata, anche a mano, con avviso o ricevuta di ricevimento nonché da affiggersi nel locale della sede sociale almeno 10 giorni prima dell'adunanza. La convocazione può essere effettuata, sempre nei termini sopradetti, anche con altri mezzi (telefax, E - mail) sempre che sia provato che il socio ne abbia avuto ricezione.

In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e constatato che siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi se nominati.

L'organo amministrativo potrà a sua discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel primo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee.

Articolo Ventinove - (Assemblea dei soci)

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, come ad esempio in via indicativa e non esaustiva:

- a) approva il bilancio consuntivo e, se dovesse ritenerlo utile, anche il bilancio preventivo;
- b) approva il bilancio sociale in conformità con le linee guida stabilite con decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche Sociali ai sensi del D.Lgs. 112/2017 e s.m.i
- c) determina il numero dei componenti dell'organo amministrativo e procede alla relativa nomina nonché procede alla nomina del Collegio Sindacale e/o del Revisore;
- d) determina la misura degli emolumenti da corrispondere agli amministratori, sindaci e/o revisori per la loro attività collegiale proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche

competenze e comunque non superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni.

- e) approva o modifica i regolamenti previsti dal presente Statuto su proposta dell'organo amministrativo
- f) delibera sulle responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci/Revisore;
- g) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dalla Legge, dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dagli Amministratori.

L'assemblea delibera altresì sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, sulla proroga della durata, sullo scioglimento anticipato della cooperativa e sulla nomina e poteri dei liquidatori.

Essa si riunirà almeno una volta all'anno entro i centoventi giorni, od eccezionalmente e per speciali motivi, entro i centottanta giorni successivi alla chiusura dell'esercizio sociale: i motivi del rinvio debbono essere pertinenti alla particolarità dell'attività della cooperativa e debbono essere dettagliatamente descritti e giustificati nella relazione integrativa.

L'assemblea si riunisce inoltre quante volte il Consiglio di Amministrazione lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio sindacale ove nominato, o da almeno un quinto dei soci.

In questi ultimi casi la convocazione deve aver luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

È possibile tenere le riunioni dell'Assemblea, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, in audio videoconferenza o in sola audio conferenza, e ciò alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante; dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione.

Articolo Trenta - (Quorum costitutivi e deliberativi)

L'assemblea, sia in sede ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati tanti soci che rappresentino la metà più uno dei voti esprimibili, spettanti ai soci; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati.

L'assemblea, sia in sede ordinaria che straordinaria, delibera, sia in prima che in seconda convocazione, a maggioranza assoluta dei voti presenti o rappresentati.

Tuttavia per lo scioglimento della cooperativa e per nomina e revoca dei liquidatori sarà necessario, sia in prima che in seconda convocazione, il voto favorevole dei 3/5 (tre quinti) dei soci della società aventi diritto al voto presenti o rappresentati in assemblea.

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano o per divisione, comunque sempre con scrutinio palese.

Articolo Trentuno - (Diritto di voto nelle assemblee)

Hanno diritto al voto nelle assemblee i soci che risultino iscritti nel libro soci da almeno novanta giorni.

Ogni socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia il numero di quote possedute. Ai soci persone giuridiche è attribuito un voto ogni venti componenti la base societaria della persona giuridica stessa, fino ad un massimo di cinque voti spettanti.

Il socio può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro socio, non Amministratore né sindaco, ma che abbia

diritto al voto, mediante delega scritta; ogni socio non può rappresentare più di 10 altri soci; per il socio imprenditore, valgono le prescrizioni di Legge.

Per quanto non previsto si applicano le regole di cui agli articoli 2538 e seguenti del Codice Civile integrate da quelle previste per l'assemblea nelle S.r.l.

Articolo Trentadue - (Presidenza dell'assemblea e verbalizzazione)

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, in sua mancanza dal Vice Presidente o, in mancanza di entrambi, da un socio eletto dall'assemblea stessa.

Il Presidente dell'assemblea nomina un segretario e, quando occorreranno, due scrutatori.

Le deliberazioni devono constare dal verbale sottoscritto dal Presidente dell'assemblea e dal segretario o, quando previsto dalla Legge, da un Notaio.

Articolo Trentatré - (Organo amministrativo)

Il Consiglio di Amministrazione si compone da 3 (tre) a 11 (undici) membri. La maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra i soci ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Il Consiglio di Amministrazione resta in carica tre esercizi. I suoi componenti sono sempre rieleggibili.

Gli eventuali amministratori non soci dovranno essere scelti tenendo conto sia di quanto stabilito dal Decreto Legislativo n. 39 dell'8 aprile 2013 che dei seguenti requisiti

- di onorabilità, che non ricorre se i soggetti interessati si trovano in una delle seguenti situazioni:
 - a) stato di interdizione legale ovvero interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese e, comunque, tutte le situazioni previste dall'art. 2382 del codice civile;
 - b) assoggettamento a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della Legge 31 maggio 1965, n. 575, e della Legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
 - c) condanna con sentenza definitiva, passata in giudicato, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - 1) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n.267;
 - 2) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
- di professionalità, che ricorre in presenza di esperienza di almeno tre anni dell'esercizio di una o più delle seguenti attività:
 - 1) attività di amministrazione, direzione o controllo a favore di società cooperative o loro consorzi;
 - 2) attività professionali in materie attinenti al settore della cooperazione sociale;
- di indipendenza, che ricorre in termini di assenza di analoghe funzioni amministrative in altre società cooperative sociali.

Agli amministratori soci si richiedono solo i requisiti di onorabilità e la sopravvenuta assenza dei requisiti di onorabilità comporta la decadenza dalla carica.

Non possono essere nominati amministratori i soggetti di cui al comma 16-ter dell'articolo 53 del Decreto Legislativo 165/2001. Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'ufficio. Spetta all'assemblea determinare gli eventuali compensi agli amministratori per la loro attività collegiale, nonché l'accantonamento di una somma a titolo di indennità di fine mandato.

Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio Sindacale, ove esistente, determinare il compenso dovuto a quelli dei suoi membri che siano chiamati a svolgere specifici incarichi, a carattere continuativo, in favore della società.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice Presidente; può delegare, determinandole nella deliberazione, parte delle proprie attribuzioni ad uno o più degli Amministratori, oppure ad un Comitato Esecutivo, facendo salvi i limiti di Legge.

Non possono assumere la presidenza i rappresentanti delle società costituite da un unico socio persona fisica,

gli enti con scopo di lucro e le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente almeno una volta ogni 90 giorni, nonché tutte le volte nelle quali sia fatta domanda da almeno 2 (due) consiglieri, o dal Collegio Sindacale ove nominato.

La convocazione è fatta a mezzo di lettera da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo di telegramma, in modo che i Consiglieri e Sindaci effettivi, se esistenti, ne siano informati un giorno prima della riunione. Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

Il consiglio di amministrazione può tenere le sue riunioni in audio videoconferenza o in sola audio conferenza alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente e il segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti: a parità di voti prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società: potrà quindi compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto di quelli che, per disposizioni della Legge o del presente Statuto, siano riservati all'assemblea dei soci.

Articolo Trentaquattro - (Cooptazione membri Organo Amministrativo)

In caso di mancanza di uno o più amministratori il Consiglio provvede a sostituirli nei modi di Legge per cooptazione.

Articolo Trentacinque - (Presidenza del Consiglio di Amministrazione e rappresentanza legale)

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vice Presidente.

La rappresentanza legale spetta anche agli Amministratori Delegati e ai componenti del Comitato esecutivo, nei limiti delle deleghe conferite.

Articolo Trentasei - (Organo di controllo)

In merito all'organo di controllo o al revisore previsto dall'art. 2477 c.c., la società potrà nominare con decisione dei soci:

- un Collegio Sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti iscritti nell'apposito albo dei Revisori Legali, al quale affidare sia il controllo sulla gestione che la revisione legale dei conti;
- un Collegio Sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti iscritti nell'apposito albo dei Revisori Legali, al quale affidare i controlli gestionali delegando ad un Revisore esterno (persona fisica o giuridica) la revisione legale dei conti;
- un Sindaco Unico a cui affidare il controllo sulla gestione delegando ad un Revisore esterno (persona fisica o giuridica) la revisione legale dei conti;
- un Sindaco Unico a cui delegare sia il controllo gestionale che la revisione legale;
- esclusivamente un Revisore Legale, limitando i controlli alla mera revisione legale dei conti.

Articolo Trentasette - (Scioglimento e Liquidazione della Cooperativa)

L'assemblea che dichiara lo scioglimento della società ai sensi dell'art. 2545 duodecies, dovrà procedere alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente fra i soci, stabilendone i poteri.

Articolo Trentotto - (Destinazione patrimonio sociale in caso di scioglimento o liquidazione)

In caso di cessazione della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale effettivamente versato dai soci ed i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi

mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Articolo Trentanove - (Clausola compromissoria)

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra la Società e i soci, ovvero tra i soci o tra gli eredi del socio defunto e gli altri soci e/o la cooperativa, che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale e/o impugnazioni di delibere assembleari, comprese quelle di esclusione da socio o di recesso del socio, nonché quelle promosse da amministratori, liquidatori e sindaci (se nominati) ovvero nei loro confronti, con la sola eccezione di quelle nelle quali la Legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, saranno preliminarmente oggetto di un tentativo di conciliazione secondo le previsioni del Regolamento del Servizio di Conciliazione della Camera di Commercio di Ancona.

Ogni informazione relativa allo svolgimento della conciliazione, non potrà essere utilizzata nell'eventuale giudizio avviato a seguito dell'insuccesso della conciliazione.

Ogni controversia non definita tramite conciliazione sarà devoluta alla cognizione di un Arbitro unico, secondo le disposizioni di cui al D.Lgs n.5/03, nominato dal Comitato tecnico della Camera Arbitrale "Leone Levi" della Camera di Commercio di Ancona in conformità del suo Regolamento generale.

Il procedimento arbitrale sarà instaurato e si svolgerà secondo le disposizioni del Regolamento di procedura della predetta Camera arbitrale – che i soggetti interessati dichiarano di conoscere ed accettare – e l'Arbitro unico deciderà in via rituale secondo diritto, nel rispetto delle norme inderogabili del codice di procedura civile (art.816 e ss.) e delle disposizioni degli artt.34, 35 e 36 del decreto legislativo n.5/03 ; la decisione sarà espressa in un lodo idoneo ad acquistare efficacia esecutiva ai sensi dell'art.825, commi 2 e 3 c.p.c.

La presente clausola compromissoria è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci e si estende alle contestazioni relative alla mancata accettazione della domanda di adesione

Articolo Quaranta - (Regolamenti interni)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dei soci riuniti in assemblea.

Articolo Quarantuno - (Mutualità prevalente)

La Cooperativa è a mutualità prevalente ed adotterà le norme previste della Legge per le società a responsabilità limitata, nei limiti di cui all' art. 2519 del codice civile.

In caso di perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente si applica la previsione di cui all' art. 2545 - octies del Codice civile.

Articolo Quarantadue - (Disposizioni varie e rinvio)

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto e nei regolamenti attuativi, si applicano le norme contenute nel Titolo VI del Libro V del Codice Civile, le leggi speciali in materia di società cooperative nonché le disposizioni in materia di società a responsabilità limitata, di Imprese Sociali e di Enti del Terzo Settore di cui ai decreti legislativo n. 112 e n. 117 del 3 luglio 2017 e successive modificazioni ed integrazioni, in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.

14 di 14